CAMERA DEI DEPUTATI N. 718

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato D'AQUINO

Presentata l'8 agosto 1972

Inquadramento del personale farmacista degli ospedali psichiatrici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Durante la IV legislatura si è finalmente approntata ed approvata la legge n. 431 - del 18 marzo 1968 - che riguarda le provvidenze per l'assistenza psichiatrica. In tale legge ci si è occupati di regolamentare le strutture sia degli ospedali psichiatrici sia dei centri di igiene mentale. Si è proceduto a regolamentare le spese degli enti pubblici per l'assistenza psichiatrica con il concorso dello Stato, si è anche posto il problema dell'assunzione del personale occorrente, si è previsto il nuovo trattamento economico del personale medico, ma non si sono chiarite le rispettive qualifiche ed i compiti del personale farmacista degli ospedali psichiatrici e le competenze economiche ad esso spettanti.

A nostro avviso, anche per evitare confuse interpretazioni occorre stabilire per i farmacisti un dettato legislativo che possa interpretare dal punto di vista delle competenze e per quanto concerne le tabelle economiche una chiara articolazione del servizio.

Onorevoli colleghi, io credo che se si facesse espresso riferimento, come qui di seguito proponiamo, a tale settore dell'attività di un ospedale psichiatrico, si eviterebbero sia i rimandi interpretativi che arrecano lunghe discussioni e disfunzioni dei servizi sia turbamento alle reali e legittime aspirazioni di una categoria di validi professionisti che con competenza ed abnegazione esercitano il loro delicato ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ogni ospedale psichiatrico deve avere la propria farmacia interna da servire espressamente per le esigenze del nosocomio.

ART. 2.

Il direttore di farmacia è equiparato quanto al grado ed al trattamento economico a medico primario.

Il farmacista od i farmacisti collaboratori, in organico presso le farmacie interne degli ospedali psichiatrici, è o sono equiparati ad aiuto medico.

ART. 3.

Le tabelle economiche sono quelle stabilite per il personale medico con decreto interministeriale del 21 gennaio 1969 registrato alla Corte dei conti con n. 253.